

3 2496 10/11/2022

0,00 **TNH22L002496000XF**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

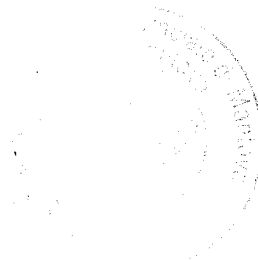
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

VENERDI' 30 SETTEMBRE 2022

Ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea (Approvazione)
- 2) Variazioni allo statuto sezionale richieste per la registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) (Approvazione)

L'Assemblea viene aperta da Lorenzo Breviglieri, presidente della sezione, in seconda convocazione alle ore 21,15 alla presenza di 47 soci.

Lo stesso, dopo il saluto ai partecipanti, informa della necessità di apportare alcune modifiche a tre articoli dello statuto attuale, richieste dalla Provincia di Mantova, per ottenere la registrazione al RUNTS.

Le modifiche riguardano aspetti organizzativi e allargamento della base sociale con diritto di voto.

Il socio Ferruccio Soncini chiede quali siano i vantaggi di questa iscrizione.

Breviglieri risponde di avere maggiore visibilità essendo inseriti in un contesto molto ampio, di avere delle facilitazioni fiscali, di partecipare a bandi di enti pubblici.

Passando al punto 1) dell'Ordine del Giorno Breviglieri propone come Presidente Alessandro Manzoli e come Segretario Antonio Paladini.

L'assemblea approva all'unanimità.

Alessandro Manzoli sottolinea che le variazioni richieste sono una integrazione all'attuale statuto che aveva richiesto un notevole impegno nella sua stesura.

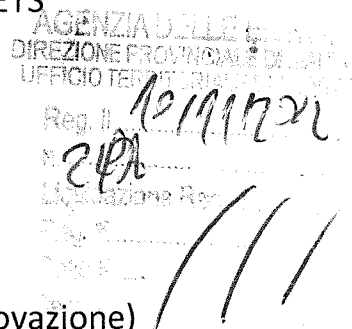
Propone inoltre che vengano letti tutti e tre gli articoli con le rispettive modifiche e successivamente approvati uno per uno.

L'assemblea concorda.

Breviglieri inizia dall'articolo 11 che prevede i diritti e doveri dei soci, tra cui prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e gli altri libri sociali a cui viene aggiunto **nei giorni e nelle ore di apertura della Segreteria mediante preavviso di cinque giorni lavorativi e con l'assistenza dei responsabili di settore.**

Passa poi agli articoli 16 e 18 che trattano dell'Assemblea dei Soci.

L'articolo 16 prevede la partecipazione dei soci ordinari e famigliari a cui vengono aggiunti i **giovani.**



Altra modifica prevede che l'Assemblea **Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari**

Ulteriore provvedimento riguarda la possibilità di **revoca** nei confronti di soci in caso di comportamenti contrari allo statuto o alla legge.

Come precisato nell'articolo 16, che prevede la presenza dei giovani, nell'articolo 18 dopo che viene concesso ai minorenni di assistere all'assemblea, viene aggiunto che **possono votare. Il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.**

Manzoli chiede se ci siano quesiti o osservazioni su quanto illustrato.

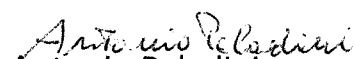
Non essendocene chiede l'approvazione articolo per articolo, che l'assemblea approva singolarmente all'unanimità.

Paladini ricorda l'iter da seguire per rendere applicabile il nuovo statuto .

Dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, inviarne una copia alla Provincia di Mantova per l'iscrizione al RUNTS e al CAI Centrale.

L'assemblea si chiude alle ore 22,20.

Il Segretario dell'Assemblea


Antonio Paladini

Il Presidente dell'Assemblea


Alessandro Manzoli

Allegato 2496 10/11/2021

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MANTOVA

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

È costituita con sede in Mantova l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominata "CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MANTOVA – Associazione di Promozione Sociale", con sigla "CAI Sezione di Mantova – APS - ETS", di seguito indicato con il termine "Associazione".

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limite a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura (di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale).

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 2

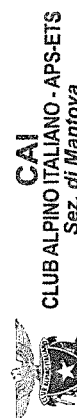
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Lombardo (GR) del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI

Articolo 3

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente di quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Articolo 4

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, e infine nelle attività della lettera k del D.lgs. 117/17 art. 5 "Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale".

In particolare, per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 artt. 5 e 6, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, e del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b. al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei



sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c. alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte le loro forme, naturalistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte le loro forme, naturalistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori, accompagnatori ed operatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f. alla promozione, anche in collaborazione con Enti e associazioni locali, di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente naturale;

g. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n.42 e successive modificazioni;

h. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



R. B. B.

prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte le sue forme, naturalistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i. a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j. a provvedere alla gestione della sede dell'associazione e a curarne la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

k. a curare l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei soci, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o del 5% degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Baylwin

sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 5

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo dell'associazione e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II dello Statuto Generale del CAI.

Partecipano all'attività della Sezione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota la associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.



I Soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi e accettando quelli residui.

Articolo 7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'associazione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, con codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e dell'autorizzazione al trattamento dei dati. Per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà, l'iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione. Si obbliga inoltre ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Articolo 8

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Articolo 9

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale, salvo in caso di rinuncia o di iscrizione ad altra sezione.

Articolo 10

Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli sono consegnati all'atto della iscrizione;
- b. la quota associativa annuale;
- c. l'eventuale contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea dei Soci delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il socio che non versa la quota sociale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale è considerato moroso e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Bayhni

l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Articolo 11

I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti dall'Art. 9 Titolo II dello Statuto Generale del CAI e dall'art. 14 Titolo II Capo IV del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI, se non da questo autorizzate dai suoi organi competenti. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite secondo quanto dispone l'art. 17 D.lgs. 117/17.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali ai sensi dell'Art.15, co.3 D.lgs. 117/17, nei giorni e nelle ore di apertura della Segreteria mediante preavviso di cinque giorni lavorativi e con l'assistenza dei responsabili di settore.

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Articolo 12

La qualifica di socio cessa nei casi indicati dall'art. 10 titolo II dello Statuto Generale del CAI e dall'art. 15 Titolo II Capo V del Regolamento Generale del CAI

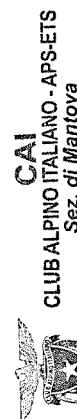
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione della quota sociale versata.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data di notifica alla Sezione di provenienza.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.



Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso con le modalità previste dal Regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 15

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto e dal regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Qualora venissero superati i limiti di ricavi previsti dall'art.30 co.5 D.lgs. 117/17, i componenti dell'organo di controllo saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

La gratuità delle cariche sociali, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS/ETS
Sez. di Mantova



tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Capo 1°- ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione. Essa è costituita da tutti i soci ordinari, famigliari, giovani e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea:

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, tra i soci maggiorenni con anzianità di iscrizione non inferiore ad anni due, e i Delegati all'Assemblea dei Delegati, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari;
- determina la quota associativa e quella di ammissione, per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati.
- approva annualmente la relazione del Presidente, il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera sull'alienazione, sull'acquisto o sulla costituzione di vincoli

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Barbieri

reali sugli immobili;

- adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della Sezione, delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità e revoca nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno;
- delibera sulla fusione, scissione e sullo scioglimento della Sezione e conseguente devoluzione del patrimonio.

Articolo 17

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione della relazione del Presidente, del programma dell'associazione e dei bilanci. L'Assemblea straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti, o l'Organo di Controllo della Sezione ricorrendo le condizioni e i requisiti previsti dal codice del Terzo settore oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno venti giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella



Benvenuti

sede sociale e spedito tramite stampa sociale o in forma elettronica o a mezzo posta a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Articolo 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea e votare. Il diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di 5 deleghe ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 117/17. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Articolo 19

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'assemblea.

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Articolo 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto ad esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Per le Assemblee che prevedano deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, saranno valide le maggioranze previste dallo Statuto e Regolamento Generale del CAI.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Articolo 21

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, qualora relative

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Baylani

ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Capo 2°- CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea fra i soci maggiorenni.

I soci devono presentare la loro candidatura entro la data prevista dalla convocazione dell'Assemblea e comunque prima dell'inizio delle votazioni presentandosi ufficialmente all'Assemblea dei soci.

I candidati non designati ufficialmente, ovvero che non si sono presentati come previsto dal precedente capoverso 2, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale delle schede scrutinate, comprendendo nel totale le schede bianche e nulle. Entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, il socio deve presentare scheda di candidatura per verificare le condizioni di eleggibilità. (art. 22 comma 7 del R.G. CAI).

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, con voto libero e segreto, il Presidente, se non di competenza dell'Assemblea, uno o due Vice presidenti. Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso, non hanno diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 23

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal/dai Vice

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Presidente/i, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva ed è firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

I verbali possono essere consultati dai soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci di singoli atti consultati.

Articolo 25

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell'Assemblea Generale del CAI e gli eventuali soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- nomina la commissione verifica poteri;

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale del CAI e del presente Statuto sezionale;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio d'inventario;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
- delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Bayloni

sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Capo 3° - PRESIDENTE

Articolo 27

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, presenta la relazione annuale all'Assemblea dei Soci accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione, firma con il Tesoriere i bilanci e può delegarlo alla firma dei mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal/dai Vice Presidente/i e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente. Il candidato alla carica di Presidente deve aver maturato, al momento dell'elezione, un'anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati triennali consecutivi.

Capo 4° - TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 28

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione e può firmare i mandati di pagamento su delega del Presidente.



Byghin

Articolo 29

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°- COLLEGIO DEL REVISORE DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 30

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione. È costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Baylumi

funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Articolo 31

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi verbalizzando l'oggetto delle riunioni; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, hanno altresì diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Benigni

momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

È compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della sezione predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;
- la convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili od amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consuntivi, scuole e commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto e con i regolamenti degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. È vietata la costituzione di gruppi di non soci. I gruppi non hanno rappresentanza esterna.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI

Articolo 34

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Consiglio Direttivo Regionale, la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei Soci della sezione. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. Le Sottosezioni godono del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione di appartenenza, dispongono di autonomia patrimoniale e gestionale, non intrattengono rapporti diretti con la Struttura Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto della Sezione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo anche nelle sue modifiche.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 35

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve annualmente essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 36

Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Bayliss

ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 bis

La sezione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa qualora i ricavi e i proventi siano inferiori ex art.13 co.2 Dlgs.117/17. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali art. 13 co.3 Dlgs.117/17. Il bilancio deve essere depositato presso il registro unico del Terzo Settore. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art.14, co.1 del Dlgs.117/17 la sezione dovrà redigere anche il bilancio sociale.

Articolo 36 ter

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, 3° comma, del D.lgs. 117/17.

Articolo 37

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Articolo 38

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Bozzini

mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art.45, co.1 del D.lgs. 117/2017, al Raggruppamento Regionale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Articolo 39

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Articolo 40

Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma del Regolamento Disciplinare del CAI.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova



Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Mantova del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 30 Settembre 2022

Il Presidente della Sezione

Lorenzo Breviglieri

Il Presidente dell'Assemblea

Manzoli Alessandro

CAI
CLUB ALPINO ITALIANO - APS-ETS
Sez. di Mantova

